

(Codice interno: 519784)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2023, n. 34

Istituzione del nuovo Comune denominato "Setteville" mediante fusione dei Comuni di Alano di Piave e Quero Vas della Provincia di Belluno.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Istituzione.**

1. È istituito, nella Provincia di Belluno, il nuovo Comune denominato "Setteville" mediante fusione dei Comuni di Alano di Piave e Quero Vas.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Quero Vas.
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2**Risultati della consultazione.**

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

COMUNE	Elettori aventi diritto al voto	Votanti	Voti validamente espressi	Voti favorevoli	Voti contrari
Alano di Piave	2696	997	991	772	219
Quero Vas	2978	1025	1017	839	178
totali	5674	2022	2008	1611	397

Art. 3**Disposizioni finali e transitorie.**

1. Fino all'elezione dei nuovi organi, un comitato composto da coloro che svolgevano le funzioni di Sindaco dei Comuni di Alano di Piave e Quero Vas della Provincia di Belluno coadiuva, ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" il Commissario nominato per la gestione del nuovo Comune derivante da fusione.
2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato "Setteville" sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Belluno sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 4**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno 22 gennaio 2024.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 dicembre 2023

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Istituzione.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 34

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 maggio 2023, n. 16/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 maggio 2023, dove ha acquisito il n. 208 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 luglio 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Cestaro, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 dicembre 2023, n. 34.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Cestaro, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” - come da ultimo modificata con la legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 ‘Norme in materia di variazioni provinciali e comunali’ e disposizioni correlate di modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 ‘Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali’” e con la legge regionale 6 settembre 2023, n. 23 “Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche d’area (IPA)” - disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l’Unione di Comuni.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all’esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall’articolo 20 dello Statuto regionale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Sindaci dei Comuni di Quero Vas e Alano di Piave, in Provincia di Belluno, con pec rispettivamente prot. n. 211321 del 19/04/2023 e prot. n. 211365 di pari data, hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei suddetti Comuni ed istituzione di un nuovo Comune denominato “Setteville”, trasmettendo i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Quero Vas n. 2 del 28/03/2023 ad oggetto: “Richiesta alla Regione del Veneto di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei Comuni di Alano di Piave e Quero Vas e costituzione di un nuovo Comune denominato Setteville - l.r. n. 25 del 24/12/1992”;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Alano di Piave n. 2 del 28/03/2023 ad oggetto: “Richiesta alla Regione del Veneto di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione dei Comuni di Alano di Piave e Quero Vas e costituzione di un nuovo Comune denominato Setteville - l.r. n. 25 del 24/12/1992”.

Le sopra richiamate deliberazioni comunali sono state pubblicate all’albo pretorio on line dei rispettivi Comuni per quindici giorni consecutivi e sono divenute esecutive ai sensi di legge, così come attestato dai certificati di esecutività trasmessi. Nel periodo di pubblicazione all’Albo pretorio non sono pervenute osservazioni/opposizioni.

I Consigli comunali di Quero Vas e Alano di Piave, valutate le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche, hanno deciso di avviare tutte le procedure burocratiche ed amministrative per ottenere la fusione in un unico Ente.

Al fine di rafforzare tale decisione, i due Consigli comunali hanno fatto redigere uno studio di fattibilità per la fusione, chiedendo nel contempo alla Regione del Veneto di dare avvio all'iter previsto dalla novellata legge regionale n. 25/1992, dopo aver sentito il parere delle popolazioni tramite referendum, per poter pervenire alla fusione.

In merito, i Consigli comunali hanno concordato quanto segue:

- 1) il nuovo Comune si chiamerà "Setteville";
- 2) la sede legale del nuovo Comune sarà la sede dell'attuale Comune di Quero Vas;
- 3) si provvederà ad una riorganizzazione degli uffici e dei servizi al fine di giungere a soluzioni operative che valorizzino al meglio le professionalità presenti all'interno dei due Comuni.

Si riportano di seguito alcuni dati statistici riportati nello studio di fattibilità:

ENTE	SUPERFICIE Kmq	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2022	DENSITA' Ab./Kmq
QUERO VAS	45,92	3.085	67,2
ALANO DI PIAVE	36,52	2.708	74,2
totali	82,44	5.793	70,3

Nel complesso si tratta di due piccoli Comuni territorialmente contigui che appartengono ad un tessuto socioeconomico, culturale ed infrastrutturale omogeneo. Il nuovo Ente che potrebbe nascere dalla fusione avrebbe 5.793 abitanti.

I Comuni di Quero Vas e Alano di Piave hanno affidato un "progetto di studio di fattibilità per la fusione" nell'ambito del quale vengono esaminati:

- le ragioni toponomastiche, storiche, culturali, artistiche, sociali ed economiche alla base della fusione;
- le caratteristiche demografiche e socioeconomiche del territorio;
- le realtà organizzative ed economiche-contabili delle singole Amministrazioni comunali interessate alla fusione;
- gli effetti della fusione;
- le modalità di informazione ai cittadini.

RAGIONI STORICHE, CULTURALI, ARTISTICHE E SOCIALI

Anticamente, la "Pieve" indicava il territorio nel quale era stanziata una comunità rurale cristiana; era dotata di chiesa con battistero e di un collegio di sacerdoti.

Quero è stata Pieve fino al 1700, comprendendo, fino alla caduta della Repubblica di Venezia, le "regole" di Alano, Colmirano, Campo, Fener, Vas e Segusino.

Lo spirito unitario tra i paesi costituenti la Pieve è sempre stato forte. Altro fattore di aggregazione è stato il castello di Quero o "Castelnuovo", che ha rappresentato, nel corso dei secoli, l'opera di difesa fondamentale per tutta la conca, l'unica in grado di contrastare l'azione di eserciti nemici.

Si tratta dunque di un territorio omogeneo che non presenta dalla storia situazioni acute di conflittualità, il che orienta la popolazione ad unire le forze per affrontare le difficoltà anziché dividerle.

Le atrocità delle due guerre mondiali hanno rafforzato le capacità di affrontare insieme le difficoltà.

Dal novembre 1917 fino alla fine del conflitto il territorio dei Comuni di Alano e Quero si trasformò in un immenso campo di battaglia dove arrivarono a fronteggiarsi quattro eserciti: italiano e francese da una parte e austro-ungarico e tedesco dall'altra. La popolazione fu costretta a lasciare i paesi.

Il territorio di Alano e Quero è stato quasi completamente distrutto ed ha vissuto episodi tragici nella seconda guerra mondiale.

Le esperienze consolidate di gestione associate e di fusione

I Comuni di Quero e di Vas sono stati artefici nel 2013 di una delle prime fusioni regionali e nella popolazione è passato un messaggio positivo (rilevato anche durante gli incontri fatti per lo studio di fattibilità) di utilità o quasi di ineluttabilità della necessità di dover unire le forze.

Uno degli aspetti importanti riguarda la consapevolezza, da parte degli amministratori e delle parti interessate dei due Comuni, della necessità di affrontare le nuove complessità in termini altamente professionali.

L'unificazione dei due Comuni può permettere la selezione di una classe di amministratori più preparata in grado di rispondere alle nuove necessità e cogliere le opportunità presenti.

Inoltre, i due Comuni provengono da una gestione associata in Unione (Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville) con all'interno tutti i servizi, con un unico segretario e unici responsabili delle strutture.

La struttura amministrativa opera già come un ente unico; il passaggio alla fusione è visto da tutti gli attori come passaggio di semplifi azione gestionale.

Un aspetto sentito riguarda il calo demografico di entrambi i Comuni il che, tra gli altri aspetti, rischia di indebolire la spinta allo sviluppo, oltre a mettere a rischio la tenuta dei conti per la copertura delle spese di funzionamento. La fusione, con i suoi effetti

sul rilancio e lo sviluppo del territorio allargato (unito ad un nuovo peso di rappresentanza locale) è visto anche come opportunità e leva per arginare il fenomeno e costruire una comunità attrattiva per le giovani generazioni.

Le ragioni economiche

I due Comuni presentano una buona complementarità nella struttura delle attività economiche ed il fatto di ragionare in termini strategici allo sviluppo del territorio allargato si prevede generi nuovo impulso in grado di agire positivo sul tessuto socioeconomico.

I Comuni distano 9 chilometri ed il tempo di percorrenza per raggiungere i due centri è di 8 minuti in auto; quindi, anche dal punto di vista della viabilità la situazione è favorevole.

La posizione logistica che apre sia sul trevigiano sia sul bellunese rappresenta un fattore di successo da utilizzare al meglio.

Il turismo

Le amministrazioni ritengono di investire nello sviluppo del turismo con la valorizzazione delle risorse naturalistiche date dal fiume e dalla montagna.

Si prevede di realizzare una pista ciclabile importante e di valorizzare le malghe e le casere oltre alla sistemazione di sentieri e percorsi naturalistici.

Nei due Comuni sono presenti diversi attrattori turistici; in particolare:

il Mausoleo Militare Germanico di Quero (uno dei cimiteri militari più belli d'Italia); la Cartiera di Vas (un complesso d'archeologia industriale di grande interesse culturale ed estetico); il museo denominato "Museo della Madonna del Piave" e il Museo civico storico territoriale, allestito nella frazione alanese di Campo, che propone reperti della Grande Guerra e della II Guerra Mondiale.

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO COMUNE

1. SVILUPPA MAGGIORI BENEFICI AL CITTADINO:
 - a. si pone come agente dello sviluppo locale
 - b. lavora per realizzare un sistema a rete tra enti ed operatori, distribuito sul territorio che genera valore
 - c. focalizza le nuove risorse aggiuntive su una strategia di sviluppo per richiamare investitori (es. ospitalità, turismo, etc.) e giovani famiglie
 - d. sviluppa progettualità per acquisire risorse sovracomunali da destinare allo sviluppo del territorio
2. COSTRUISCE UN'AREA SISTEMA ALLARGATA PER VALORIZZARE LE RISORSE LOCALI IN GRADO DI:
 - a. riconoscere, sviluppare e lanciare il prodotto "territorio" (cultura, servizi, ambiente, sport, esperienze, prodotti caratteristici, ecc...)
 - b. aggregare risorse su progetti ed opportunità (focalizzazione)
3. INNOVA LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI:
 - a) costruisce nuovi sistemi di accoglienza dei cittadini con gli sportelli evoluti di terza generazione per semplificare il rapporto con i cittadini
 - b) attiva i tutor del nucleo familiare, i facilitatori digitali, eroga servizi sovracomunali (es. utilities, sanità, energia)
4. UTILIZZA LE RISORSE AGGIUNTIVE CON LA FUSIONE PER GENERARE VALORE:
 - a) bilanciare gli interventi di riduzione tariffe e tassazione locale (incidono sulla gestione corrente) con interventi di sviluppo;
 - b) sostenere lo sviluppo locale (infrastrutture, viabilità, trasporto locale)
 - c) supportare le iniziative imprenditoriali (ospitalità, ambiente, energia)
 - d) sostenere le nuove professioni (soprattutto giovani): es. spazi di coworking, tutoring professionale
 - e) sostenere il processo di digitalizzazione a partire dalle scuole

LA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE UNICO:

- ACCORPAMENTO E PRESIDIO DEI PROCESSI TRASVERSALI (es. autorizzazioni, approvvigionamenti, gestione documentale, servizi alla persona, gestione segnalazioni)
- STRUTTURA "PIATTA E CORTA" con pochi livelli gerarchici e accorpata per non spezzettare troppo i processi
- ACCOGLIENZA CON UNICO FRONT LINE PROFESSIONALE, PLURICANALE (fisico, telefonico, digitale), DISTRIBUITO SUL TERRITORIO
- STRUTTURE DEDICATE SU DESTINATARI/POLITICHE (es. servizi alla persona, ambiente, turismo)
- SVILUPPO PROGETTUALITÀ PER ACQUISIZIONE RISORSE DA ENTI SOVRACOMUNALI E COMUNITARI
- STRUTTURA PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO (oltre per la routine)
- SVILUPPO NUOVE FUNZIONI: sistemi informativi, comunicazione, promozione, organizzazione, risorse umane, controllo di gestione.

I BENEFICI ECONOMICI DELLA FUSIONE

In caso di fusione, sono previsti sia contributi statali, che verrebbero erogati nell'arco di dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, sia contributi regionali.

Oltre ai già menzionati contributi, la fusione avrebbe anche ulteriori effetti positivi dal punto di vista economico, quali, in particolare:

- partecipazione anche del territorio del Comune di Alano di Piave all'erogazione dei Fondi Comuni di Confine;

- efficientamento della struttura: recupero di 1 - 2 addetti da impiegare per le funzioni attualmente non svolte a pieno (es. sviluppo risorse umane, controllo di gestione, organizzazione, comunicazione, ecc e riduzione costi di almeno 40.000 euro);
- razionalizzazione approvvigionamenti: economie da unificazione approvvigionamenti;
- razionalizzazione immobili;
- razionalizzazione impiego attrezzature e macchinari.

LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AI PORTATORI DI INTERESSI

Sono stati effettuati i seguenti incontri di presentazione e ascolto:

- due incontri di verifica con Segretario, Sindaci e Giunte dei due Comuni durante l'elaborazione dello studio di fattibilità;
- incontri con Segretario ed i responsabili di struttura durante l'elaborazione dello studio di fattibilità;
- serata con gli Amministratori dei due Comuni (Consigli + Giunte) aperta al pubblico;
- serata di incontro con associazioni di categoria, sindacali, parroci e cittadini;

In tutti gli incontri si è riscontrato l'apporto positivo convinto verso la fusione da parte dei rappresentanti dei Comuni di Quero Vas (soprattutto quelli provenienti dalle frazioni) a seguito della precedente esperienza ritenuta molto positiva.

Le due Amministrazioni prevedono di attuare altre iniziative capillari di comunicazione e presentazione del piano e delle strategie di realizzazione previste. Hanno messo a disposizione sui siti dei due Comuni ed in cartaceo un questionario di ascolto alle due comunità coinvolte ed anche lo studio di fattibilità.

A seguito del sondaggio condotto sulla popolazione è emerso che l'84% degli intervistati ha espresso il proprio parere favorevole alla fusione e al nome di "Setteville" proposto dagli amministratori quale nome da attribuire al nuovo Comune.

CONCLUSIONI

Il percorso di fusione tra i Comuni di Quero Vas e Alano di Piave risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

I Comuni di Quero Vas e Alano di Piave hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

Si prende atto, pertanto, che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio sull'iter normativo, finalizzato a portare a termine il processo di fusione tra i due Enti.

La fusione tra i due Comuni rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione tra popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i due Comuni hanno chiesto di fondersi in un nuovo Comune e di cinque articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune denominato "Setteville" mediante la fusione dei Comuni di Quero Vas e Alano di Piave, della Provincia di Belluno.

Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate, indetto ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25 e svoltosi in data 29-30 ottobre 2023.

L'articolo 3 contiene delle disposizioni finali transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei Comuni originari nonché un corretto e graduale avvio del processo di organizzazione del nuovo Comune.

L'articolo 4 riguarda la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 5, infine, riguarda l'entrata in vigore del testo legislativo.

In chiusura, si ripercorrono i passaggi salienti intercorsi nel corrente anno 2023:

- il 19 maggio il provvedimento è stato deliberato dalla Giunta regionale e successivamente trasmesso al Consiglio, assumendo il numero 208 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura;
- il 31 maggio è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- il 7 giugno il progetto di legge è stato illustrato dai sindaci dei rispettivi enti in seduta di Prima Commissione;
- il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso all'unanimità parere favorevole sul provvedimento nella seduta del 12 giugno;
- il 17 maggio, nella seduta n. 96, ricorrendo la condizione fissata dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 - poichè il disegno di legge è conseguente ad iniziativa di fusione dei Comuni interessati che sono parte della stessa Unione di Comuni da almeno tre anni - la Prima Commissione consiliare ha espresso all'unanimità parere favorevole in merito alla prosecuzione del procedimento di fusione di Quero Vas ed Alano di Piave, autorizzando la Giunta ad indire e svolgere il referendum consultivo della popolazione dei due comuni;
- il referendum si è svolto nelle giornate di domenica 29 e lunedì 30 ottobre 2023 ed i risultati, come da verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Appello di Venezia, sono stati acquisiti al protocollo del Consiglio regionale in data 6 novembre 2023;
- il 15 novembre la Prima Commissione consiliare ha preso atto degli esiti referendari, che hanno evidenziato quanto segue:
- nel Comune di Quero Vas ha votato il 34,42% degli elettori, ed hanno prevalso i sì sui no (n. 839 su n. 1017 voti validi, pari all'82,5%);
- nel Comune di Alano di Piave ha votato il 36,98% degli elettori, che parimenti si sono espressi a favore della fusione (n. 772 su n. 991 voti validi, pari al 77,9 %).

In entrambi i comuni, dunque, la maggioranza degli elettori si è espressa a favore della fusione, ed è stato raggiunto il quorum del 30% previsto dall'articolo 6, comma 5 bis, della l.r. 25/1992;

- nella medesima seduta la Prima Commissione, concludendo l'iter legislativo relativo al progetto di legge oggi in esame, preso atto dell'esito della consultazione referendaria, si è pronunciata favorevolmente sulla fusione dei comuni di Quero Vas e Alano di Piave, licenziando all'unanimità il provvedimento, con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Giacomini, Sandonà, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi, Favero con delega Cestari), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato con delega Soranzo), Veneta Autonomia (Piccinini), Partito Democratico Veneto (Luisetto), Europa Verde (Guarda).".

3. Note agli articoli

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 1, comma 120 della legge n. 56/2014 è il seguente:

“Art. 1

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.”.

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1992 è il seguente:

“Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all' art. 8.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi